



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Della clausura, e delle cose che in qualche maniera appartengono per
conseruarla.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

piattanza, e sia costretta sedere a mensa nell'ultimo luogo.

Ogni giorno la mattina e la sera, alla prima & alla seconda mensa si legga qualche libro spirituale, atto ad accendere il feruore della religione, itando iui tutte ad vdir con silentio e con attentione; accioche insieme col corpo sia anco la mente ricreata.

Tutte le Monache, se possibile sia, dormano in vn sol luogo, ben ferrato dalla Superiore, ouero dalla Vicaria; le cui chjauì sieno custodite dalla Superiore. B quell'antica, e lodeuole v'sanza del Dormitorio commune, si torni in pratica, doue commodamente si possa.

Ciascuna ad ogni modo dorma separatamente in vna lettiera, & anco sola in vna cella, se ci sarà tanta copia di celle, che le possano capir tutte.

E le Celle, di giorno e di notte stieno aperte, accioche la Superiore a ciascun hora vi possa andare a veder dentro.

E dato il segno di andare a dormire, e ferrato il Dormitorio; la Superiore, o la sua Vicaria, ouero qualch'vna delle Discrete, v'isiti tutte le Celle, per vedere se tutte dormono a' suoi luoghi.

Della clausura, e delle cose che in qualche maniera appartengono per conseruarla.

NIssuna diligenza certamente deue parer troppa alle Monache, per custodire quel tesoro, per causa del quale esse rinouando a parenti, alla robba, & a tutte le cose e cure terrene, si sono rinchiusi dentro le clausure de Monasterij.

Accioche adunque il santo loro proponimento sia da quella parte fortificato, la quale grandissimamente è esposta alle insidie del Diauolo; procurino i Vescouì, che ogni Monastero habbia solo due porte, per le quali si passi dentro alla clausura; vna delle quali seruirà per le bestie, carri, & altri simili bisogni; e l'altra per gli altri v'si, e necessità del Monastero: Ma doue vna sola possa seruire per ogni cosa, non ce ne sarà più.

L'vna e l'altra di queste porte sarà di due asse, ben forti, e senza fissura alcuna

ancor che minima; e la foglia o limitare di esse porte, di marmo, o di altra pietra suda, la quale strettamente si congiunga al legno.

Alla porta de carri verso la parte del Monastero, se ne aggiungerà vn'altra di asse forti, fatta a modo di cancelli, o rastelli; la quale sia poco distante da quella di fuori; e la forma di essa sia tolta dalla instruttione della fabrica ecclesiastica.

All'altra porta poi accommodata alli altri v'si, alla quale si a posta la rota, o il torno, affiteranno sempre due Monache portinare.

Ciascuna di queste tre porte sarà chiusa con due chiauì diuerse tra di loro di contratti; vna delle quali anco di giorno starà in mano della Madre, l'altra si serbarà appresso di quella Monaca, che prima di tutte l'altrè sia professa.

Non si aprino le porte, se non saranno presenti due portinare.

E quando per qualche necessaria causa occorre aprirle, non ardiscano le Monache d'accostaruisi per vedere cosa alcuna di fuori, o per parlare con alcuno, o maschio, o femina che si sia.

Quella che hauerà hauuto a rdir di andarui, sia rinchiusa in Cella per quel tempo che parerà al Superiore; della qual pena sia punita anco la portinara, se hauerà permesso, o non hauerà fatto intendere incontante tal baldanza al Superiore.

A tutte le fenestre de luoghi oue si ha da parlare siano poste due ferrate, le quali siano almeno vn palmo distanti l'vna dall'altra.

E fra l'vno ferro di esse ferrate e l'altro, non sia in modo alcuno maggiore spatio, che d'vn'oncia.

E detti ferri siano di maniera forti, che non possano essere rotti, nè piegati facilmente.

Ad vna di queste ferrate, cioè a quella che è dalla parte di dentro verso le Monache, sia appoggiata vna lama di ferro, la quale non si possa rimouere, e questa sia forata con piccioli forami, solo per poter vdir più commodamente; presso la quale si accomodi vna tela negra assita ad vn telaro di legno fatto a guisa

a guisa di finestra, la quale si possa aprire quando sia bisogno di parlare.

In quella lama forata si possa fare vna finistrella quadrata, di grandezza solamente di noue oncie, la cui chiauue sia custodita dalla Superiore; nè sia lecito aprire tale finistrella, se non quando si ha a parlare col Vescouo, ò con Superiori dell'ordine, ò con Padre, e Madre, fratelli, & altri stretti parèti delle Monache; ouero quando bisogna fare qualche infrometo, ò vdire la predicatione della parola di Dio, ò per altra causa che il Vescouo giudicarà urgente.

E quanto alla concessione di questa finistrella, siano eccettuati quei Monasteri, le cui Monache ò per legge, ò per consuetudine non sogliono mai esser vedute dalle persone che stanno di fuori.

Gli vci de'luoghi, i quali e di dentro e di fuori sono destinati per starui a parlare, siano sempre chiusi con chiauue; eccetto quando dentro vi è alcuno còlegitima licenza a parlare: la chiauue poi rimanga presso la Madre.

Non si aprino questi vci, se non quando bisogna parlare al longo: ma la portinarà dal ferratino della porta, chiusa però la porta, e la Ruotara dalla ruota, risponderanno a quelli che battono.

Per mettere alcuna cautione più santa e sicura a questa clausura, il Vescouo doue gli parerà ispediète, ordinerà che dalla parte di fuori di ciascun'vscio della clausura, sia posta ferratura e catenaccio, per potere ferrare a suo arbitrio; e consegnerà la chiauue, specialmente per la notte, in mano di alcuno che giudichi huomo fedele, da bene, & idoneo.

I Parlatorij e di dentro e di fuori, quando vi sono persone che parlano, siano sempre aperti, accioche si possa vedere chi essi siano.

Gli vci medesimamente, per li quali dalla clausura del Monastero si può entrare nella Chiesa esteriore, siano murati: e se ciò per colpa ò negligenza della Superiore non sarà essequuto, ella ad arbitrio del Superiore sia priuata dell'officio, & del velo.

Il Vescouo con quella maggior diligenza che potrà, essequisca quanto è stato intorno a ciò costituito dal Santissimo

Signor Nostro Gregorio XIII. e lo faccia offeruare secondo l'auttorità che gli dà la detta constitutione, non solo ne i Monasteri di sua propria cura, ma anco ne sottoposti a regolari.

Tutte le Ruote, ò Torni per l'auuenire siano tolti via, e siano perpetuamente prohibiti; eccetto vno alla porta comune; vn'altro al Parlatorio; il terzo alla Cella delle confessioni; il quarto in Chiesa, per isporger in esso le vesti, & altre cose ad vso del sacrificio dell'Altare: ma le cose da mangiare si porgeranno tutte fuori a qual si voglia forastiero, ancora che sia il Confessore, per la ruota commune.

A tutte le ruote dalla parte di dentro del Monasterio, s'accommodarà vn vncino saldamente, si che nõ sia in arbitrio d'ogni vno che sarà fuori il voltarle.

Se nel Monasterio sarà più d'vn Parlatorio; in vn solo, ò in due al più, ad arbitrio de superiori, ci sarà ruota.

Alla ruota che guarda in Chiesa, si faranno due porte di legno, e la chiauue di quella di dentro starà presso alla Madre, e quella di fuori presso al Capellano, ò altri, come parrà al Superiore.

L'altezza della Ruota non sarà maggior d'vn cubito, & otto oncie, e la larghezza d'vn cubito solo.

Ma la Ruota picciola delle confessioni, da ogni parte sarà la metà della quantità detta di sopra.

Tutte le finestre e ferrate, e qualunque luogo, per il quale le Monache possono guardare dentro la Chiesa esteriore, ò in Sacristia, siano murate; nè vi sia vna sola fissura, ò pure vn picciol buco, onde si possa vedere, ò parlare; eccetto la finestra oue è la ruota, & il fenestrino destinato al solo vso di riceuer la sacrosanta Eucharistia, e quella finestra per la quale possano vedere il corpo e sangue di N. S. Giesù Christo eleuato dal Sacerdote che celebra la Messa.

Questa finestra non sarà più alta di due cubiti, & vndeci oncie; ma sarà tanto larga, quanto è la larghezza dell'Altare; e sia accommodata di maniera, che il Sacerdote non possa dall'Altare vedere le Monache.

E questa finestra hauerà due ferrate,
l'vna

l'vna distante dall'altra vn palmo; i ferri delle quali non siano distanti fra di loro più di tre oncie; ma inferti e cõgiunti in maniera, che in modo alcuno disgiungere non si possano, ò allargarsi.

Chiudasi poi dalla parte di dentro con buone ante, e con serratura, e chiauue, la quale stia appresso della Madre.

Ma doue si troua essere la finestra al lato dell'Altare, ò della Chiesa; ouero in altro luogo, ancor che superiore, dalla quale possano le Monache vedere le persone che sono in Chiesa; faccia quanto prima il Vescouo che si accomodi sopra l'Altare doue le Monache veggano il sacrificio della Messa; facendo serrare la finestra laterale, ò atra, douunque sia, e murare totalmente.

Questa finestra stia coperta perpetuamente con vna tela, la qual si rimoua solamente, quando si alza la santissima Eucharistia.

Quella picciol finestra che guarda nella Chiesa, per la quale riceuono le Monache il santissimo Sacramento, faccia si così alta e commoda, che il Sacerdote stia commodamente nel ministrarlo, senza piegare le ginocchia; alla quale finestra per la parte di fuori, si faranno ante di legno, oltre a quella che già ci è; le quali ante siano congiunte bene al muro; la cui chiauue sarà sempre presso al Confessore.

I Parlatorij di dentro, che per l'auuenire si faranno, tutti saranno in vno, senza interpositione di muro; e fatti nella forma, che per la maggior parte già son fabricati; se però ciò si possa commodamente fare: si che tutti i ragionamenti si possano vdir dalle medesime Aseolatrici.

Ne' luoghi fabricati ad vso di hospitio, che ordinariamente si dimandano foresterie; nelle quali tal' hora per necessitã vrgente, ò si mangia, ò si dorme, nõ sia finestra di sorte alcuna, quãtunq; picciola, che risguardi nel Monasterio. Faccia si per ogni modo, che i tetti dell'hospitio, e d'altre qual si voglia case, siano totalmente separati, e molto disgiunti da' tetti del Monasterio.

Non sia lecito di riceuere ò d'alloggiare nelle foresterie di qual si voglia Mo-

nasterio della Città ò Diocesi, alcuno huomo laico, ouero ecclesiastico, sia di qual stato e conditione si voglia; eccettuato il Confessore, al quale ciò si concede tal' hora per vrgente necessitã: nella Diocesi ancora si potrà tal volta secondo il giudicio del Vescouo, concedere al Visitatore, & a Curatori, e Procuratori del Monasterio con licenza del Vescouo.

Procurino i Vescouo, & altri Superiori, che dalle case de vicini, siano chi si vogliono, non si possi guardar dentro a Monasteeij, e massimamente se quelle fossero case di Frati di qualunque conditione, ouero de Preti; nel qual caso commandiamo che i muri sieno leuati più in alto, e ne sieno fabricati di nuouo, a spesa di cui i Vescouo; & i Protettori de Monasterij haueranno giudicato che ciò si appartenga, rimossa qualunque appellatione.

Per la qual cosa implorino anco l'aiuto de Principi secolari; acciò le Monache senza essere vedute nè vdirte da quelli di fuori, possano liberamente e sicuramente andare per il Monasterio.

In quei Monasterij, che sono soggetti alla vista de vicini, e particolarmente di persone Religiose, le finestre si ferrino del tutto, potendosi hauer lume da altra parte; ma quãdo nõ si possa, discedasi da quella seruitù, cõ quell'artificio che nelle nostre istruzioni si è mostrato; & il medesimo si faccia circa le loggie. Nissuna finestra, vscio, ò buco alcuno, che guardi fuora della clausura di qual si voglia Monasterio, ancora sottoposto a regolari, non s'apra mai senza del Vescouo, a cui è raccomandata la clausura di tutti i Monasterij: nè esso Vescouo lo conceda, ò permetta, se prima veduto, e considerato diligentemente il luogo, non giudichi essere necessario il concederlo; & all' hora a torre via questa veduta, ò ad impedir la almeno, adopererà la cautela ordinata di sopra.

Quando si ferrerà qualche finestra, porta, ò camino, se ne leuino anco i gangheri; in maniera che apparisca, ciò non esser fatto a tempo, ma per sempre, & il medesimo ordine si terrà nelle altre finestre, porte, e camini chiusi per l'adietro.

Se

Se occorrerà di nuouo fabricare qualche Monastero, auuertiscafi principalmente di non fare finestra alcuna, che non guardi dentro della clausura; la quale clausura non sia chiusa con semplici muraglie, ma con chioftri, e portici; nel mezo de quali potrà farsi in buona parte giardino.

E a questa forma cerchi di accommodare, o di racconciare il Vescouo quei Monasteri che sono già fatti, in quel miglior modo che si potrà.

Gli huomini regolari per l'auuenire non vadano ad habitare in luoghi, ouero non comprino siti, vicini a Monasterij delle Monache, per fabri arui; d'onde le possano vedere.

Parimente prohibiamo alle Monache, di edificare per l'auuenire Monasteri vicini alle case di huomini regolari, ouero a quei luoghi d'onde esse possano da loro esser vedute.

Le case, che sono propinque a Monasterij delle Monache, non si affittino a donne infami per la lor vita scandalosa.

Nè iui si essercitino spettacoli, canti, salti, giuochi, e simili cose profane e vane; le quali le possano turbare dal sacro officio, o dar loro causa di scandalo.

Si come è stato ordinato dal Sacro Concilio Tridentino, non sia lecito in modo alcuno alla Monaca professata di uscire della clausura del Monastero; se non per causa leggitima, la qual sia approbata dal Vescouo.

Ma tal licenza di uscire non si permetta in alcun modo, senza importantissima causa, e grandissima necessità; nè si conceda a quelle Monache, alle quali non è lecito uscire della clausura, se non con licenza del Sommo Pontefice.

E procederà il Vescouo contra le Monache, ancora essenti, le quali senza del Sommo Pontefice usciranno fuori de termini della clausura, con quelle censure e pene, & altri rimedij di ragione, che ad esso pareranno espedienti.

Con quella maggior diligenza che potrà, esequisca il Vescouo ciò che ha ordinato la sel. me. di Pio V. Sommo Pontefice; e quanto è stato costituito dal Santiss. S. N. Papa Gregorio XIII. circa il far obseruare la clausura alle Mo-

nache ancora che siano conuerse.

E questo in tutto lo faccia obseruare secondo l'auttorità che gli dà la detta Constit. non solo ne' Monasteri di sua propria cura, ma anco nè sottoposti a regolari.

E punisca di pena, douuta a chi non serua la clausura, le Monache, e conuerse, che contrafaranno a quello che circa d'essa si ordina per detta constitutione di N. S. Gregorio XIII.

Per cagione di corretrione, penitente, o effamine, ancora in cause criminali e graui, non si leui fuori della clausura alcuna Monaca, se bene s'hauesse a condurre in altro Monastero o luogo pio, nè anco per poco spatio di tempo.

Occorrendo con leggitima licenza a trãnsferirsi alcuna Monaca in altro Monastero; sarà cura e pensiero del Vescouo, di fare di modo che ella sia veduta da pochissime persone; e che la mattina nel far del giorno, da persone honeste, costumate, e congiunte a lei in parentado ella vi sia condotta.

Le Apostate, fuggitiue, e quelle che sono state cacciate fuori delli Monasteri per qualche delitto, le quali non senza scãdalo della Religione, vestite dell'habito sacro, o senza esso vãno vagabonde, siano dalli Vescouo e da gli altri loro superiori, dimãdato anco l'aiuto de Principi secolari, costrette a ritornare ne' li suoi Monasteri, a patire iui il castigo, che hanno meritato le loro sceleragini. Ma se a superiori non pare che debbano esser restituite ne' Monasteri, siano poste nel numero di quelle donne, le quali chiamano Conuertite, con quei beni che hanno portato al Monastero; i quali dopò la loro morte siano restituiti al primo Monastero.

Se alcuna Monaca introdurrà nella clausura del Monastero, maschio, o femina di qual si voglia età, o conditione, ancor che siano madri, o sorelle; sia per tre mesi ferrata in prigione, e digiuni tutti gli Venerdì in pane & acqua, e per vn'anno gli sia tolto il velo.

Nella medema pena incorrano le Rotare, e Portinare, & anco le Superiori, & qualunque altre, per cõsenso delle quali ciò sia stato commesso.

Di più l'Abbadessie, Priore, & altre Monache,

nache, le quali senza licenza in scritto del Vescouo, lascieranno entrare dentro le clausure del Monastero, sotto qual si voglia causa, ò preteito, persone Ecclesiastiche, ò laiche; incorrano di subito nella pena della scomunica; dalla quale per determinatione del Santissimo Sig. N. Papa Gregorio XIII. non potranno esser assolute da altri, che dal Sommo Pontefice, oltre l'altre pene che l'istessa constitutione loro minaccia.

Ogni anno vna volta ò più, secondo che parerà al Vescouo, in alcuni determinati giorni di festa si legga la constitutione di Pio V. nella quale si proibisce alle done ancora illustri e principali, di entrare ne' Monasteri delle Monache.

Qualunque Chierico poi, ò secolare, ò regolare, di qualunque ordine, ouero laico di qualunque stato, dignità, grado, e conditione, hauerà hauuto ardire di entrare di giorno, ouero di notte nelle clausure d'esse Monache senza licenza del Vescouo in scritto, oltre la pena dell'escommunicatione, nella quale per il Concilio Tridentino, e per le Constitutioni Apostoliche delli Sommi Pontefici Pio V. e Gregorio XIII. della quale altri che il Sommo Pont. non lo potrà assoluere, cade incontanente; sia anche con altre grauissime pene punito, secondo la qualità della persona, e del delitto. E se egli sarà Ecclesiastico, ouero haueerà beneficij, sia anco proibito a beneficio dell'Ordinario, di poter essercitar l'officio de suoi ordini, e sia priuato di tutti gli suoi beneficij.

Eccettuamo però da questo Decreto, quelli a' quali il Superiore, per esser la loro opera & industria necessaria al Monastero, hauerà concessa licenza in scritto di poter entrare nella clausura, la quale licenza s'habbia ogni anno a rinnovare.

E si ricordi esso Superiore, che dal Concilio Tridentino gli è stata leuata la facultà di concedere simili licenze, se non in casi necessarj.

Per tanto auuertisca, che persone esterne non siano introdotte nelle clausure de Monasteri per far quei seruiggj, che le Monache possono fare per se stesse.

Et accioche nel giudicare quali siano questi casi necessarj, si serui in ogni Monasterio vno stesso ordine, e si restringa l'vso di concedere facilmente tali licenze; il Vescouo consultata la cosa co' Superiori de Monasteri, anche regolari, statuisca e prescriua, quali opere ne' Monasteri ricercano necessariamente, che persone esterne vi entrino per farle. Et l'ordine che egli in tali cose haurà dato, inuiolabilmente da tutti, ancor da regolari sia seruato.

Le cause necessarie, per le quali è lecito ad alcuni d'entrare dentro alla clausura de Monasteri, ò quelle che come indegne hanno da essere ributtate, tutte si dichiarino, e si publicino in ogni Monastero, benchè sottoposto alla cura de regolari.

Nè sia lecito ad alcuno sotto qual si voglia preteito transgredirle.

Approuarà il Vescouo alcuni Medici, quali con licenza ancora de Superiori del Monastero, possano entrare nella clausura, se per caso qualche grauità di male richiederà oltre il Medico ordinario, la presenza anche d'altri. Gli horti de' Monasteri, che per essere troppo grandi, hanno bisogno d'opera e di cura quotidiana, riducansi a termini più stretti se sie possibile.

Porrà studio il Vescouo d'introdurre in ogni Monastero l'vso del forno per cuocere il pane, accioche del tutto si togli l'adito a fornari, & a loro famegli nel Monastero.

Nè s'introduca huomo di forte alcuna a spazzare, & scaldare esso forno, nè a fare altra cosa, che possa farsi dalle Monache.

Nissuna Monaca saluo' quelle che dalla Madre saranno deputate, commandi cosa alcuna a' Ministri, a' quali per qualche causa necessaria del Monasterio si dà facultà d'entrarui.

Anzi a questi tali non solo non comandino, ma nè anche parlino pure di cosa alcuna.

Auertino quelli, a' quali è stato concessa licenza dal Vescouo, ò altro Superiore d'entrare nelli Monasteri di Monache, che sotto preteito di quella non v'entrino ad ogui loro piacimento, ma
all'hora

all' hora solamente, quando per qualche vrgente necessità sarà necessario, accioche non incorrano di subito nella scomunica fulminata dal Santissimo Papa Gregorio Decimoterzo, riservata alla Santa Sede Apoltolica.

Gli Vescouj, & Prelati, cosi secolari, come regolari, a quali in qual si uoglia modo appartiene la cura di Monache, si seruiuino della facultà a loro concessa d'entrare ne' Monasteri di Monache talmente, che non v'entrino se non per causa necessaria, & vrgente, con pochi compagni, & questi vecchi, & religiosi; accioche non incorrano nelle pene & censure comminate, ipso facto, dalla constitutione di Gregorio Decimoterzo, la quale offeruino diligentissimamente.

Non sia lecito ad alcuno Religioso entrare dentro a Monasteri di Monache, ancora di sua iurisdittione, nè anche per sodisfare alla pia volontà di quelli che per testamento lasciarono d'esser sepolti nelle Chiese interiori, ouero che in quelle ogn'anno si celebrassero officii da morti; ma a gl' obliighi di simili anniuerfarii si supplisca nella Chiesa di fuori.

Il Confessore, ò altro Superiore non entrino dentro la clausura per fare la professione nel giorno solenne del Corpo di Nostro Signore, nè anco il Vescouo in questo caso, nè permetta, che alcuno vi entri, nè anche per cagione di benedire gli dormitorii, ò di dare in quelli, & altri luoghi acqua benedetta.

Quando s'hauerà a dare l'habito Monachale a qualche figliuola, ò accettarla alla professione, ouero ministrarli il sacramento della Confirmatione; il Vescouo, nè qual si voglia Superiore, cosi regolare, come secolare, nè il Confessore, ò altra persona entri dentro la clausura, ma a tutte queste fontioni si dia compimento alla finestrella della Chiesa di fuori, oue si ministra il Santissimo Sacramento dell' Eucharistia, stando le giouani, ò Monache di dentro.

Il Vescouo, nè altro Superiore mai per alcun tempo entri nella Chiesa interiore delle Monache, ouero nel loro Monastero per celebrarvi Messa; eccetto in caso che s'hauesse da consacrare l'Abbadessa del Monastero, ò altra Mo-

nacha; nel qual caso le Monache non escano fuori, ma insieme con quelli che gli faranno necessarii in tali ministerii vi entri a celebrare la Messa, & fare la consecratione secondo il rito del Pontificale.

Niuno Ecclesiastico secolare, ò regolare, nè laico di qual si uoglia grado, autorità ò dignità, per l'auuenire conceda ad alcuna persona, ancora regolare, ò laica, licenza d'entrare nelle clausure de' Monasteri, non ostante qual si voglia consuetudine, statuto, legge, priuilegii, ancora confermati dalla Sede Apostolica auati la publicatione del Concilio di Trento, sotto pena a chi contrafarà, d'incorrere, ipso facto, nella scomunica, & altre pene ad arbitrio del Vescouo. Non si conceda alcuna licenza d'entrare ne' Monasteri se non in scritto, nè vruno si possa seruire di licenza concessagli senza scrittura, eccetto quando insieme col Vescouo entra nel Monastero. Il Vescouo solamente, nè per alcun modo il Vicario generale conceda tale licenza, se espressamente il Vescouo non hauerà a lui concesso tale autorità, per la quale possa dare licenza a gli altri di entrare dentro.

Nè il Vescouo conceda ad altri che al Vicario generale tale autorità, & questa nè anche al Vicario, quando egli sarà presente.

Maschi e femine di qualunque sorte, ancor che siano al seruitio delle Monache, e siano d'età decrepita, non possano per causa alcuna dimorare di notte nelle clausure, sotto pena di scomunicazione lata sententia, nella quale, e colui che vi farà dimorato, e la Superiore che l'hauerà permesso incorrino, a' quali siano anco aggiunte altre pene ad arbitrio del Superiore.

Nè dentro le medesime clausure nutriscano le Monache buoi, caualli, e giumenti di qual si voglia sorte. Se si contrafarà a questo, la Superiore per spatio di tre mesi sia suspesa dall'amministrazione del suo officio.

Non si conceda dentro alla clausura sepoltura ad alcuno, oltre alle Monache; nè manco esse possano esser sepolte fuori di detta clausura.

D d d Nissu-

Nissuno Ecclesiastico secolare, ò regolare di qual si voglia ordine, ò laico di qual si voglia sorte, ordine, conditione, sesso, & età, senza licenza in scritto del Vescouo, ò suo Vicario vada mai a Monasterio di Monache, sotto qual si voglia pretesto ò causa, ancora che fosse per parlare alle figliuole che in esse si alleuano & ammaestrano.

E qualunque sarà andato a detti Monasteri di Monache, & hauerà parlato con alcuna di esse senza hauere impetrata la licenza di poter parlare, come è stato ordinato, sia grauemente punito con quelle pene e censure, lequali pareranno al Vescouo: e questo editto ordiniamo che si serui inuiolabilmete, così dalle donne come da gli huomini, siano di qual si voglia grado, e conditione di nobiltà, quantunque fossero il padre, la madre, i fratelli, & forelle della Monacha da essere visitata, e siano molto bene auueduti li Vescouo che ciò si offerui per tutto.

Quelle Monache parimente, lequali in alcun modo parleranno con huomo alcuno esterno, se egli non hauerà portato la licenza in scritto; per tre mesi sia priuata della facultà di parlare con tutte le persone esterne di ogni sesso, ancora parenti; e sia costretta a fare ogni Venerdì di quel tempo vna disciplina pubblicamente dicendo il Salmo [Miserere mei Deus &c.]

Niuno Ecclesiastico, secolare, ò regolare, nè laico di qual si voglia grado, autorità, ò dignità per l'auenire conceda ad alcuna persona ancora regolare ò laica licenza d'andare a Monasterij di Monache, nè anco per solo parlare loro; nõ obstante qual si voglia consuetudine, statuto, legge, priuilegij, ancora confermati dalla Sede Apostolica innanzi la publicatione del Concilio di Trento, sotto pena a chi contrasfarà di incorrere ipso facto nella scomunica, & altre pene ad arbitrio del Vescouo.

Quelle Monache, lequali senza licenza in scritto del Vescouo, contra quello che di sopra si è determinato, ammetteranno alcuno maschio, ò femina a parlatorio, ò alla ruota, siano priuate per due anni di voce attiva, & passiva; & se di

nuouo incorreranno nell'istesso fallo, siano penitenti ad arbitrio del Vescouo; e così se dipoi vi ricaderanno, incorrano ipso facto nella scomunica.

Le licenze cõcesse in scritto siano riceute dalle Ruotare, e siano portate alla Superiore, prima che quelle siano chiamate, lequali sono nominate nelle licenze. Essa Superiore come hauerà letta la licenza, & hauerà riconosciuta la mano & il sigillo di colui che ha l'officio di concedere tali licenze, data la sua benedictione alle nominate, permetta loro di andare a parlare con li descritti nominatamente nelle licenze; e ciò faccia alla finestra commune del parlatorio, non alla porta, nè in Chiesa, nè altroue; e con l'assistenza continua delle Monache deputate all'officio di ascolatrici.

E quelle che anderanno a parlare se ne ispediscano tosto, e si guardino di non consumare il tempo, del quale nissuna cosa è più preciosa, in ragionamenti vani & inutili.

La Madre del Monastero conferuarà diligentemente tutte le licenze in scritto che ciascuno gli hauerà dato, tanto per andare a' Monasterij quanto per entrarui dentro, e le mostrerà al Vescouo nell'atto della visita della clausura, & altre volte ancora quando esso lo ricercherà per incontrarle col registro.

Non si deue tollerare che le Monache, specialmente ne' giorni sacri, suuandosi dall'oratione, e da gli altri pii essercitij, consumino il tempo in ragionamenti di cose di nissuna necessità.

Per tanto in quei giorni che si riceue la Sacrosanta Eucharistia, e nelle feste di precetto, nel tempo anco dell'Aduento, & della Quaresima; Di più nelle vigilie di precetto, e finalmente in ogni tempo quando si dicono i diuini officij, le Monache non possano in modo alcuno parlare con alcuno esterno, se la necessità non ricerchi che ciò si faccia.

Et accioche quanto s'è determinato circa la prohibitione d'andare alli Monasterij delle Monache in certi giorni si serui, si metta una serratura con la chiave all'uscio del parlatorio di fuori, la quale sia cõsegnata dal Vescouo al Confessore ò ad alcun altro huomo da bene

che

che gli parerà, per tenerla massimaméte di notte; il quale però in tali giorni non aprirà, nè darà la chiave a veruno altro per aprire, se non a quello, che gli presenterà la licéza in scritto del Vescouo.

Le Monache poi, così quelle che hanno l'ufficio di ascoltratrici, come quelle che parleranno, nõ comunicchino in alcun modo con alcuna le cose che haueranno intese dalle persone di fuori, accioche il Monastero non si empia di nouelle impertinenti, & vane, eccetto con la Superiore, se loro parerà espediente di riferirle qualche cosa.

Stiano auuertite le Superiori, & ascoltratrici, che alcuno simulatamente non uenga a parlare con le Monache, sotto il nome di quello, che è nominato nella licenza scritta.

Il che se da alcuno sarà commesso; egli dal Vescouo, & quella che hauerà parlato con lui, & quelle che sapendolo l'haueranno permesso, dal suo Superiore, siano con graue pena ad arbitrio di quelli secondo la forma di queste constitutioni puniti.

Si deputaranno dal Vescouo alcune persone diligenti e da bene, che specialmente i giorni di festa vadano a visitare i Monasterii, ancora sottoposti a i Regolari, e per di fuori vedano se si faccia contra gli ordini, ò se alcuno senza licenza parli con Monache.

A nissuno, nè sacro, nè profano, nè maschio, nè femina, sia lecito andare a' Monasterii delle Monache per insegnarli il canto che chiamano figurato.

Nè meno sia lecito ad alcuno maschio ò femina, andare a qual si uoglia Monasterio per insegnarle l'arte del suonare, ancora cõ licenza di qualunque Superiore. Potrà bene vna Monacha che sappia di Organo, ò di Musica, ammaestrare altre Monache.

Quella che farà contra questo ordine, ò sia la Superiore, ò altra, sia priuata del velo, & oltra questo punita con altre pene ad arbitrio del Superiore.

Per l'auuenire non si faccia Organo, se prima il luogo, oue esso deue essere collocato, non sia dal giudicio del Superiore approbato.

Si prohibisce anco alle Monache che

non suonino esse dentro, ouero faccino suonare da altri fuori con instrumenti Musici, eccetto che con l'organo, & con arpicordo, col quale s'impari l'arte del suonare con l'organo.

Non sia lecito alle Monache tenere in deposito, ò in custodia dentro del Monastero, danari, gioie, vestimenti, ò cose alcune simili, di qual si voglia persona, nè anco vasi di fiori, ò piante.

E se alcune al presente ne tengono, acciò si leui via ogni causa d'incommodo, restituiscano il tutto fra tre mesi a chi si deue.

Le contumaci, ò negligenti siano per pena spogliate, le Superiori dell'ufficio, e l'altre del velo.

Non si tenghino ne' Monasterii vasi di fiori, ò da frutti, per vendere essi vasi, ò fiori, ò frutti loro.

Con quella maggior diligenza che potrà, essequisca il Vescouo quanto è stato costituito dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. Circa le Monache quanto al dare limosina, e questo lo faccia offeruare secondo l'autorità, che gli dà la detta constitutione, non solo ne' Monasterii di sua propria cura, ma anco ne' sottoposti a Regolari.

Prohibiamo del tutto il darli limosina, ò al torno, ò alla porta del Monasterio, essendo cosa certissima, che da questo se guono molti danni, & pericoli.

Ma se ad alcun Monastero sarà permesso dall'Ordinario, ò da altro Superiore, il dare secondo le sue facultà limosina, dianzi i danari, ò il fromento, ò altro da distribuirsi ad alcuni huomini da bene, & particolarmente a' Curatori de' luoghi pii, accioche essi le dispensino in luogo lontano dal Monastero.

Prohibiamo ancora a' Monasterii, & alle Monache, il far offelle, ò altre paste e cose simili da donare, ò da vendere, per il tempo che vi si perde intorno, e per la spesa che vi entra.

Quella che hauerà fatto contra questo Decreto, ò che l'hauerà permesso, sia punita ad arbitrio del Superiore, e sopra ogni altra la Superiore.

Se il Vescouo darà licenza, ò altro Superiore, di vendere, ò dare fuori del Monastero qualche medicamento; ciò sarà

carico della più vecchia speciale, & non di niuna altra Monaca; nè si diano, ò si vendano sotto nome di persona priuata; ma solo del Monastero.

A niuna Monaca sia lecito apparecchiare nè dare medicamenti a coloro che sono fuori de' chioftri, nè mettere mano intorno ad alcuno per medicarlo, ò fare altra simil cosa spettante all' arte della medicina.

Per prouedere più sicuramente alla clausura; non si lasci gouernare ne' Monasteri formento ò biade di qual si uoglia forte, oltre à ciò che bisogna per vso suo.

Le Monache, nè anco per causa di recreatione, usino habito secolare di huomini, ò di donne; non essendo cosa condeciente, che le serue di Dio si uestano di uestimenti alieni dalla loro professione. Ma seruato sempre il decoro di tutti, & tempi, & attioni, con licenza della Superiore sarà loro lecito honestamente, & come conuiene à vergini consecrate à Dio, ricrearsi.

Non sia lecito ad alcuna Monaca scrivere secretamente lettere ad alcuno, eccetto al Superiore, & al Reuerendissimo Vescouo, se occorre se auuertirlo di qual che cosa importante.

Nè aprire, & leggere le lettere che le sono state mandate, se la Superiore prima non le hauerà lette, ò fatte leggere, con la presenza della Vicaria.

Quella, che contra quest' ordine hauerà, ò scritto, ò accettata lettere, sia sequestrata per due mesi nella sua cella, & sia fatta digiunare tutti i Venerdì in pane & acqua solamente; & se quelle lettere dessero qualche sospitione di cosa mala; quella à cui sono state scritte, oltre la pena predetta, sia per sei mesi priuata, & del parlatorio, & del velo.

Ma acciò che la Superiore non possa essere ingannata, essendole mostrate lettere, le quali non sieno, nè le riceuute, nè le scritte fuora in risposta; le Rotare riceueranno tutte le lettere mandate al Monastero, & incontanente le portaranno alla Superiore, dalla quale anco riceueranno le lettere scritte dalle Monache chiuse, e sigillate alla presenza dell' istessa Superiore, le quali poi daranno à gli mesi di fuori, che le hano à portar via.

Nissuna Monaca tenga in cella, nè in altro loco priuatamente calamaro, penna, nè altro instrumento per vso di scriuere; & facendole bisogno di scriuere, nõ lo faccia senza licenza della Madre. La Madre poi non sia facile à concederlo, ò permetterlo; ma solo ricercata, & ben conosciuta la cagione dello scriuere, che sia graue, & necessaria; & all' hora l'accomodi di calamaro, & altra cosa, che per scriuere le faccia di mistero: le quali cose adoperate che faranno dalla Monaca, subito le restituirà alla Madre, mostrandole anco quanto hauerà scritto.

I Vescoui con ogni diligenza visiteranno i Monasteri di Monache soggette à i Regolari, in ciò ch' appartiene alla clausura; guardino i luoghi di dentro, & rimirino bene il tutto, da qualche altra parte; & accortamente risguardino ad ogni villa, & adito: finalmente ad ogni altra cosa, che faccia per buona conseruatione della clausura.

Il Vescouo quando visiterà le clausure delle Monache, anco di giuriditione de' Regolari, le interrogherà diligentemente ancora d' vna in vna, secondo che giuicherà necessario, della custodia della clausura, dell' vso, & offeruanza de' ordini, che in qual si uoglia modo appartengono alla buona custodia di quella.

Si raccorderà il Vescouo del pericolo del diuino giudicio, e della maleditione eterna, doue incorrerà, conforme alla dispositione de' decreti di Papa Bonifacio Ottauo, & del Sacro Concilio Tridentino, se sarà negligente in restituire, & far offeruare la clausura delle Monache, ancora di quelle, che non sono di sua giuriditione.

Perciò con ogni studio, vigilanza, & pastoral sollecitudine procurerà, che non solo ne' Monasteri à lui soggetti, ma ancora in quelli che sono retti da' Regolari di qual si uoglia ordine, questa sia in tutto, & quanto più diligentemente si potrà, offeruata; proponendo le pene del sacro Concilio di Trento, & altre che à lui parerà, da incorrersi, da chi ha-

uerà contra-
fatto.

Delle